

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1115 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Anthony GAMBIN e della società S.S.D. VALDALPONE RONCÀ avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTHONY GAMBIN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Valdarpone Roncà, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere un condotta violenta nei confronti del calciatore della squadra avversaria, sig. Ciro Guarino, colpendolo al volto e provocandogli un trauma in occasione della gara *AC Zevio 1925 SCSSD ARL – SSD Valdarpone Roncà* del 16.02.2020;

S.S.D. VALDALPONE RONCÀ, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. Anthony Gambin;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Anthony GAMBIN e dal Sig. Giuseppe Steccanella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. VALDALPONE RONCÀ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Anthony GAMBIN, e di €600,00 (seicento) di ammenda per la S.S.D. VALDALPONE RONCÀ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina